

# Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

## AIPG Newsletter

n° 18 Luglio - Settembre 2004

Consiglio Direttivo

Presidente: *Luisella de Cataldo*

Vice Presidente: *Santo Di Nuovo*

Segreteria: *Anita Lanotte*

Tesoreria: *Paolo Capri*

Consiglieri: *Germano Bellussi, Guglielmo Gulotta, Carlo Serra, Maddalena Zucconi*

Il punto su... 1

***Una sentenza su cui meditare***

Editoriale

di Luisella de Cataldo

***Il concetto di volere, responsabilità penale e politossicodipendenza***

di Paolo Capri

4

***Le associazioni di genitori separati***

di Gaetano Giordano

5

***Recensioni***

8

### ***IL PUNTO SU...***

***Una sentenza su cui meditare***

di

Luisella de Cataldo Neuburger

*Presidente AIPG*

*Avvocato Psicologo*

*Resp. Sezione di Psicologia Giuridica  
Università degli Studi di Milano*

Il libro "La Carta di Noto e le Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Giuridico" presentato nella rubrica 'Recensioni' mi dà modo di aggiungere un elemento significativo al lungo e felice percorso che ha conosciuto la Carta di Noto, uno strumento specificamente studiato per garantire le migliori modalità di ascolto del minore nei casi di abuso sessuale, apprezzato da giurisprudenza e dottrina per la sua essenzialità e rispondenza agli apporti conoscitivi più attuali e accreditati. L'occasione mi è offerta da una recentissima sentenza di una Corte di Appello che ha avuto modo di esprimersi in merito alla Carta di Noto in un processo per abuso sessuale nel quale le imputate erano difese, insieme ad altri colleghi, dal prof. Guglielmo Gulotta che ringrazio per avermi segnalato il caso. L'importanza della decisione, ai fini

della corretta valutazione delle dichiarazioni del minore, merita una breve descrizione del fatto e una citazione, anche se essenziale, della motivazione. Le imputate, due religiose di un noto ordine, rispettivamente di sessanta e settantaquattro anni, erano accusate di aver compiuto atti sessuali con una serie di bambini dai tre ai cinque anni, che frequentavano la scuola materna da loro gestita. Le accuse riguardavano atti sessuali consistiti nel far denudare i bambini, nel farsi toccare gli organi genitali, nel farsi leccare il sedere, nel mostrare e farsi toccare il seno, nel toccare ai bambini il pisello. Atti compiuti all'interno di una stanza buia ove i bambini venivano condotti per castigo. In primo grado, le imputate venivano condannate ad anni nove e mesi sei di reclusione, al pagamento delle spese processuali, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, al risarcimento dei danni subiti dalle persone offese costituite parti civili e al pagamento di una provvisoria di cinquantamila euro per ciascuna parte civile. La sentenza veniva appellata ed ecco come la sentenza di secondo grado ricostruisce i fatti. "I primi sospetti in ordine al comportamento delle suore nascono da alcune mamme che si lamentavano della loro rigidità e severità e del fatto che spesso alcuni bambini giungevano a casa alla fine della giornata, sporchi di feci e urine.

*Una delle mamme riferì che il suo bambino, allora di poco più di tre anni, oltre a manifestare disagio e sofferenza nell'andare e ritornare da scuola, teneva uno strano comportamento: urlava e si dimenava quando veniva spogliato... 'esibiva il sesso come se si masturbasse', raccontava della presenza all'asilo di un uomo che toccava i bambini e si faceva toccare il membro. La madre riferisce anche che una volta il bambino le aveva leccato il seno dicendo che così lo aveva indotto a comportarsi suor X... inoltre egli si era portato una volta nella doccia dove trovava il padre e (testualmente) voleva fargli vedere a tutti i costi come si faceva a far uscire il latte dal pisello....sempre a dire della madre, il bambino cercava di succhiare il sesso al fratellino appena nato." La mamma provocò una riunione di madri all'asilo che non ebbe alcun seguito perché molte di loro non erano d'accordo nell'agire contro le suore. Nel corso del dibattimento emerse che la mamma era stata fatta oggetto di un tentativo di violenza sessuale all'età di tredici anni, era stata 'ragazza madre' all'età di diciannove, anche la figlia ultraventenne nata all'epoca era stata oggetto di una tentata violenza. Successivamente un'altra mamma comincia ad avere dei sospetti nell'osservare il comportamento del figlio, anche questo di poco più di tre anni, parla di una stanza buia, dice che gli vengono tolte 'le braghine e le mutandine' e che anche le suore se le tolgono, che qualcuno aziona una videocamera, al padre riferisce di aver toccato 'le popoline' di una delle suore, alla quale avrebbe anche leccato i genitali. Questa mamma riferisce ad un'altra mamma gli atteggiamenti del bambino con l'invito ad interrogare il proprio figlio, della stessa età dell'altro. Interrogato, il bambino conferma quanto detto dall'altro con l'aggiunta che talvolta tutti i bambini venivano messi in fila e venivano applicate delle supposte. Le due mamme si recano dal parroco, responsabile della scuola materna,*

senza ottenere risposte precise, poi si recano dal maresciallo dei carabinieri del luogo, che svolge qualche indagine, segue una perquisizione nell'asilo dalla quale risulta che una delle suore aveva una videocamera che usava per le feste dei bambini. Successivamente le indagini passano alla polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di YY. Ricorda la sentenza che al dibattimento di primo grado si perviene dopo lunghe e accurate indagini preliminari che non danno esito, vengono sentiti sette bambini in sede di audizione protetta con l'ausilio di psicologhe infantili. Ogni bambino racconta la sua storia. Uno si ferma a *Non so non ricordo*. Una bambina riferisce che *'le facevano fare le supposte'*, *la stanza buia era grande come tutto il paese*, una delle suore le diceva *"Vaff..."* erano senza vestiti e le suore facevano leccare il sedere a tutti i bambini...in un primo momento esclude che ci fossero presenti uomini, ma successivamente, per le insistenze della psicologa parla di *"una donna di nome Giuseppe" che faceva loro imparare le cose brutte, si spogliava e si faceva leccare anche lui*. Un terzo bambino esordisce dicendo che *"le suore vanno sgridate e imprigionate"* parla poi della stanza buia, delle suore senza i vestiti, che a lui è stato toccato il pisello, ai bambini sono state fatte cose brutte, *le 'suore gli rompevano le tasche'*. Un altro bambino dice che le suore picchiavano i bambini e facevano loro male nella stanza buia. Una bambina di quattro anni e mezzo riferisce dell'applicazione delle 'supposte', che le suore alzavano la gonna, che c'era la stanza buia, che l'uomo voleva essere toccato ma sopra i pantaloni e le suore sopra le mutande, che il membro dell'uomo era 'mollo'. Un'altra bambina dice che una delle suore abbassava le mutande ai bambini e faceva le foto, ha visto il pisello ad un uomo che andava tutti i giorni all'asilo, le suore si alzavano i vestiti e mostravano il seno. L'ultimo bambino parla di suore che li sgridavano, che il casti-

go consisteva nello stare seduti su una panca, sa che all'asilo andava un uomo che lui non ha mai visto. Le molte madri sentite in dibattimento riferivano di aver sentito dai figli racconti preoccupanti relativi a descrizioni del sesso maschile, di comportamenti come farsi leccare dal cagnolino, di racconti in cui tutti i bambini si orinavano e defecavano l'uno addosso all'altro, che certi raccontavano di aver succhiato il seno alle suore. Molti bambini aveva incubi notturni e rifiutavano di andare a scuola ecc. I superiori delle due suore hanno espresso valutazioni positive, anzi elogiative. Le imputate si sono sottoposte ad interrogatorio nel dibattimento per negare ogni accusa e ricordare alcuni contrasti sorti, per ragioni banali, con alcune mamme. Una delle imputate ha ricordato di aver subito un intervento di angioplastica e di applicazione di by pass coronarici a seguito dei quali le era rimasta una cicatrice dallo sterno all'ombelico. Sulla base di queste risultanze processuali il tribunale ha affermato la responsabilità delle due imputate per il reato loro ascritto. E' stato visto come significativo in senso accusatorio il fatto che le prevenute si sono limitate a negare in radice ogni elemento a loro carico *"respingendo anche quei comportamenti suscettibili di alternative interpretazioni"*. Avverso la sentenza di condanna è stato proposto appello per contestare la validità e attendibilità delle accuse formulate dai bambini, per ripercorrere il passato e le problematiche sessuali della mamma da cui è partita l'iniziativa; per far presente che le accuse sono pervenute da otto bambini su trentadue e che dai rimanenti ventiquattro sono venute indicazioni diverse e addirittura negazioni recise. Inoltre, si sottolinea che l'incidente probatorio si presenta viziato in quanto in precedenza i bambini sono stati interrogati dai genitori e vengono invitati a ripetere quanto detto alla mamma, che sono state rivolte domande suggestive ed esercitate forti pressioni.

Si sostiene che in seguito ai primi sospetti si è creato un contagio tra i genitori dei bambini che ha provocato il riprodursi ed il moltiplicarsi delle accuse. In conclusione, la difesa chiede l'assoluzione delle imputate.

*La Corte –cito testualmente- ritiene che la sentenza di primo grado non possa essere condivisa e debba essere riformata integralmente non emergendo dagli atti elementi che consentano di affermare che esiste la prova dei fatti addebitati alle appellanti. Pare opportuno premettere alcune considerazioni. Nel caso di specie, come in quelli analoghi, purtroppo oggi frequenti, di abusi veri o presunti in danno di minori, si manifesta una forte emotività, evidente nell'opinione pubblica e nelle parti ed in qualche modo espressa anche dai primi giudici, dalla quale è assolutamente necessario prescindere in sede di giudizio. Inoltre occorre evitare che l'inderogabile esigenza di proteggere e tutelare l'infanzia, in particolare nell'attuale momento storico, induca a ritenere sempre e comunque veritieri, sinceri e trasparenti i racconti di bambini, soprattutto se, come nel caso di specie, contano appena tre-quattro-cinque anni di età e sono inseriti in un preciso contesto ambientale. Non si può trascurare infatti, cosa che sembra sia stata trascurata proprio da chi più di ogni altro è tenuto ad averlo presente, come le psicologhe chiamate a prestare la loro opera nel presente procedimento, il fatto che dei bambini di questa età sono facilmente influenzabili, tendono ad adeguarsi alle aspettative degli interroganti, si lasciano trasportare dalla fantasia, scambiano la fantasia con la realtà, facilmente sostituiscono nei loro ricordi personaggi fantastici con soggetti reali (trattasi di nozioni di esperienza, che non richiedono particolari specializzazioni e nemmeno l'ausilio di periti)...Diverso sarebbe stato invece il peso probatorio delle dichiarazioni dei bambini, soprattutto se nei loro*

*confronti fossero state adottate quelle misure che la fine di garantire la genuinità delle stesse sono state suggerite dal buon senso e dall'esperienza, e sono indicate nella legge processuale e nella Carta di Noto del 9 giugno 96, aggiornata il 7 luglio 2002, la quale, pur non avendo ovviamente un valore cogente 'raccolge le linee guida per l'indagine e l'esame psicologico del minore', come stabilito dal convegno tenuto in quelle date da esperti, magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e medici legali, riuniti per l'appunto a Noto. Nel presente procedimento duole osservare che le citate linee guida e le disposizioni, per quanto generiche, del codice, sono state affatto obliterate, In particolare, la carta di Noto invita:*

- *“a garantire che l'incontro (con il minore) avvenga in tempi, modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della comunicazione” mentre nel caso di specie le videoregistrazioni dimostrano che l'incontro avviene sì in una stanza attrezzata con giochi e colori, ma si fa ripetutamente presente che vi sono persone e quali sono le persone che si trovano dietro lo specchio unidirezionale, ed il giudice, presentato come tale, va e viene dalla stanza al luogo dove si trovano le altre parti, certamente disturbando il bambino interrogato.*

- *“Ad evitare in particolare il ricorso a domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto che è oggetto di indagine”: a Luca si chiede di parlare delle “cose brutte che gli hanno dato fastidio”; a Maria si chiede di spiegare, dando per scontato che fosse praticato, il gioco dei coniglietti; a Lucia si propone di descrivere il seno della suora dando per scontato che l'abbia visto,*

*mentre in numerosi altri casi si fanno domande alle quali il bambino può rispondere solo 'sì' o 'no', quando è ovvio che i piccoli tendono ad adeguarsi a quello che ritengono sia il desiderio dell'interrogante;*

- *“L'esperto deve rendere espliciti al minore gli scopi dei colloqui, tenuto conto della sua età e della capacità di comprensione, evitando, in quanto possibile, di caricarlo di responsabilità per quello che riguarda gli sviluppi del procedimento”: ripetutamente i bambini vengono invece invitati a raccontare 'le cose brutte che hanno fatto le suore' così che il giudice possa intervenire e punirle.*

*La genuinità e la spontaneità delle dichiarazioni dei minori sono messe ancora a dura prova dall'atteggiamento degli interroganti, quando gli stessi, rendendosi conto delle difficoltà del bambino, gli promettono un 'premio', gli assicurano che lo “libereranno presto,... se parla” (e in quale modo?). Risulta poi dalle stesse registrazioni che i bambini sono stati 'preparati' all'audizione protetta: ora, è indubbio che una preparazione ci deve essere, per evitare che il bambino subisca particolari traumi dall'interrogatorio e debba dolorosamente ricordare fatti incresciosi che magari ha rimosso, e soprattutto perché possa fornire un racconto sincero e genuino di quanto è eventualmente accaduto, ma tanto esclude che lo psicologo prepari con il bambino la versione da rendere al giudice, mentre ciò è evidentemente avvenuto nel presente procedimento (nella registrazione si nota che spesso la psicologa invita il bambino a ripetere quello che ha detto in precedenza a lei o anche ai suoi genitori).*

*Tenuto conto di queste considerazioni, ad avviso della Corte, le dichiarazioni dei bambini, che si assume siano stati oggetto di abusi da parte delle due imputate sono state raccolte in maniera inad-*

guata e devono essere valutate con assoluta cautela. Le informazioni raccolte dai genitori e nelle audizioni protette soffrono di gravi carenze e contraddizioni anche nel loro contenuto: spesso i bambini dicono ai genitori cose che smentiscono nell'esame giudiziale.

..... Per tutto quanto considerato, visto l'art. 605 c.p.p. in riforma della sentenza del Tribunale di \*\*...la Corte assolve le imputate dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste."

Questa sentenza è troppo chiara per aver bisogno di commenti. Ma un'attenta riflessione, specie da parte di coloro che intervengono come esperti nell'iter processuale, noi per primi, mi sembra doverosa.

## **Il concetto di volere, responsabilità penale e politossicodipendenza\***

di  
Paolo Capri

Psicologo, Psicoterapeuta  
Istituto di Formazione CEIPA

\* Parte di questa relazione è stata pubblicata con il titolo "Personalità, struttura dell'Io e politossicodipendenza. Interpretazioni psicologiche e responsabilità penale", di P. Capri e A. Lanotte, in Rivista di Psicologia Giuridica, Ed. ETAL, n° 1, gennaio 1997.

Nonostante gli studi e le ricerche sulla tossicodipendenza, svolte a livello psicologico, psichiatrico, sociologico, criminologico, giuridico, politico, ancora oggi il fenomeno si configura in modo marcatamente problematico, contraddittorio e drammatico, sia per quanto riguarda la tendenza al consumo-abuso di sostanze diverse e miscelate fra loro, compresi psicofarmaci e alcool (*politossicodipendenza*), sia per ciò che concerne i risvolti giuridici e sociali conseguenti al concetto di "volere" e responsabilità penale.

Il tipo di tossicodipendenza, che non appare strettamente legata al contenuto e alle sensazioni conseguenti l'uso e l'abuso di una singola sostanza (effetto allucinogeno, stimolante e di-

sinibente, sedativo), per la sua particolarità andrebbe analizzata e valutata attraverso le correlazioni fra politossicodipendenza e struttura di personalità, per poter comprendere quelle caratteristiche centrali, quei tratti più o meno significativi relativi sia la sfera cognitivo-intellettuale, sia quella emotivo-affettiva che caratterizzano tali personalità, anche in relazione, naturalmente, alla problematica del "volere" e alla responsabilità penale.

Come è noto, numerose determinanti bio-psico-sociologiche concorrono a modellare la personalità di un individuo; tali varianti si combinano insieme in continui processi dinamici tanto da organizzare una rete di complesse sequenze interattive e retroattive, che iniziano dalla nascita e continuano attraverso tutta la vita del soggetto.

E' sicuramente molto difficile identificare le diverse relazioni fra le variabili biologiche, psicologiche, sociologiche e il peso diverso che ognuna di esse ha avuto in un certo momento e in determinate circostanze, ciò che si può considerare è il risultato di tali interazioni.

Per poter programmare, organizzare e realizzare interventi adeguati dal punto di vista psicologico e per poter cercare di comprendere un concetto ampio come quello della capacità di "volere" in senso psicologico e giuridico in relazione alla personalità politossicodipendente, appare necessario identificare elementi diagnostici chiari e specifici che caratterizzano tali personalità e gli aspetti strutturali dell'Io, in un quadro clinico caratterizzato dalla radicalizzazione della dipendenza, fino ad un agire compulsivo ed autolesionistico.

Ciò prelude ovviamente ad un concetto di diagnosi psicologica, attraverso la teoria dei tratti di personalità, in cui rilevante certamente è stato il contributo, fra gli altri, di Allport (1961)<sup>1</sup> che già nel 1961 elaborò la sua teoria considerando le differenze individuali nel comportamento come organizzate da caratteristiche centrali

<sup>1</sup> Allport G. W.: *Pattern and growth in personality*. Holt Rinehart and Wiston, New York, 1961.

particolari, con elevata costanza nel tempo e nelle situazioni.

Millon (1981)<sup>2</sup>, in tempi più recenti, approfondisce l'analisi di personalità per tratti considerando come dall'osservazione diretta, in ambito clinico e non solo, "ogni individuo risponde ad una situazione specifica in modo particolare. Se, con il passar del tempo, notiamo che egli usa quella risposta in una varietà di situazioni differenti, possiamo dire che essa rappresenta un'abitudine generale. Osservando più in profondità, possiamo evidenziare che egli esibisce un gruppo di risposte abituali che concorrono a formare una modalità ripetitiva di funzionamento psicologico di rapporto con l'ambiente; a questo punto potremmo cominciare a parlare di queste abitudini correlate come un tratto".

L'insieme di tratti caratteristici, relativamente stabili e durevoli che emergono dalla complicata interazione di disposizioni biologiche ed apprendimenti esperienziali elaborati intrapsichicamente in determinati contesti sociali, rappresentano dunque un particolare tipo di individuo nella sfera cognitivo-intellettuale ed emotivo-affettiva.

### La responsabilità penale

Nelle inevitabili convergenze fra personalità politossicodipendente e responsabilità penale emerge che il concetto di "volere", applicato nella fattispecie a tali personalità, assuma più che mai connotazioni non soltanto psicologiche - nei cui precetti la volontà viene solitamente concepita come un aspetto strutturale della connessione umana - ma anche, per la natura stessa dell'agito, giuridiche in cui la volontà sembra assunta come un predicato dell'essere intenzionale degli individui.

Senza addentrarci in disquisizioni fra determinismo e indeterminismo relativamente al concetto di volontà, può essere però utile sottolineare come per il primo, sul problema della volontà, incombe la primaria esigenza di af-

<sup>2</sup> Millon T.: *Disorders of Personality. DSM - III, Axis II*. Wiley & Sons, New York, 1981.

frontare i sistemi della *causalità*, della *necessità* e della *libertà* e come per il secondo prevalga un agito in cui non si attinge più ai vincoli di una scelta, ma esclusivamente al casuale combinarsi delle parti.

Sul concetto di "volere" non si può d'altronde ignorare l'abuso di molte correnti di pensiero speculativo del secolo scorso - nel recente passato ma anche nel presente - relativo al determinismo dell'agito, in cui in una gerarchia di valori la volontà viene posta al vertice della persona, alterandone così la propria più autentica configurazione umana.

Ancora di più, nel cercare di associare una personalità politossicodipendente alla problematica del "volere", ci imbattiamo in situazioni decisamente poco definibili dal punto di vista della volontà, in quanto mai come in questo caso tale concetto dovrebbe essere compreso in un sistema, in un contesto all'interno del quale si sviluppano ruoli e significati fondamentali.

Comunque, volendo spostare il focus d'osservazione sul "volere" specifico delle personalità politossicodipendenti, si pone decisamente la questione del "volere" patologicamente determinato (...ma le personalità politossicodipendenti sono psicopatologiche...?), sia nelle forme dell'agire attivo, sia nelle forme di comportamenti omissivi. Naturalmente in questo caso la problematica del "volere" si fa più acuta e le discrepanze e contraddizioni fra "volere" e non "volere", fra rifiutarsi di decidere o "volere" alterato, diventano questioni essenziali soprattutto in quanto si riflettono anche nell'ambito giuridico della responsabilità penale (la volontà di smettere di drogarsi, la volontà di commettere un reato per procurarsi denaro necessario per la droga, ecc.).

Da un punto di vista psicodinamico emergono problematiche legate all'affettività e all'insieme della personalità, in cui la volontà non rappresenta altro che alcuni aspetti di una complessità inscindibile dalla persona, composita nei suoi vari aspetti e non una parte o un frammento di essa. Dal punto di vista giudiziario sappiamo che tali soggetti commettono dei reati, certamente crediamo non sia facile sapere e determinare il quantum relativo al-

l'espressione della propria volontà nell'assumere droghe e nel commettere reati in tal senso.

D'altronde, però, così come viene intesa in ambito giuridico, la volontà sembrerebbe essere soltanto una parte dell'individuo (*artt. 88, 89 e 98 c.p.*)<sup>3</sup> e non espressione di quella totalità della persona che si rinviene, invece, nell'atto illecito e che quindi incorre nella sanzione. Totalità della persona che emerge anche nelle scelte estreme del politossicodipendente, allorché i meccanismi di difesa al principio di morte non appaiono più funzionali (overdose); o nel rapporto naturale fra solitudine e tentazione o decisione di morire, in cui la volontà tutta della persona non può essere sezionata in frammenti o parti dell'individuo.

L'applicazione giuridica (*artt. 88, 89 e 98 c.p.*) di una interpretazione psicologica e psichiatrica legata a tali personalità, appare non solo difficile, ma anche scientificamente poco divisibile nel momento in cui viene separato il concetto di volontà dagli altri aspetti della personalità, in primis l'area cognitivo-intellettuale, anche in considerazione dei sistemi e dei contesti all'interno dei quali il mondo-droga agisce.

Ricordiamo, a tale proposito, che le funzioni cognitive vengono spesso associate, sia nell'adulto che nel minore autori di reato, alla capacità d'intendere, ovvero alla capacità di comprendere, organizzare, pianificare e anticipare l'agito, mentre gli aspetti affettivi vengono solitamente legati alla capacità di volere, dunque alla volontà.

<sup>3</sup> Art. 88 c.p.: *"Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere"*.

Art. 89 c.p.: *"Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita"*.

Art. 98 c.p.: 1° c. *"E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita"*.

Ciò in realtà disorienta, anche in relazione al fatto che i problemi del "volere", in quanto espressione di una personalità e non di una parte di essa, necessariamente generano problemi di responsabilità, in quanto imputazione e sanzione.

Il disorientamento nasce pertanto dal fatto che l'atto volitivo si configura, nell'approccio psicologico, come una sintesi delle tendenze, delle aspirazioni, delle deliberazioni umane e coscienti e dell'insieme della personalità, dunque nella capacità di scegliere e realizzare un comportamento idoneo al raggiungimento di fini determinati. Tutto ciò viene come noto qualificato con l'espressione di Io.

La responsabilità penale del soggetto politossicodipendente - sia per la detenzione di sostanze stupefacenti, sia per i reati commessi conseguenti alla propria condizione - rimane quindi, alla luce di tutto ciò, un tema aperto anche in considerazione della normativa vigente; la valutazione della personalità e l'accertamento di eventuali psicopatologie insite nella politossicodipendenza o connesse ad essa, rimandano comunque alle problematiche inerenti il concetto di "volere" nelle relazioni umane, nello specifico e in una accezione più generale, problematiche che sembrano comunque correlate sia con la struttura dell'Io, sia con i sistemi e i contesti cui l'individuo appartiene.

## Le associazioni di genitori separati

di

Gaetano Giordano

Medico-chirurgo, Psicoterapeuta  
Dir. Centro Studi Separazioni e Affidamento Minori

Tra i fenomeni connessi alla conflittualità genitoriale in corso di separazione legale, vi è quello, poco trattato dalla letteratura specialistica, delle associazioni di "genitori separati". A nostro avviso, il fenomeno merita una sua attenzione perché sintomo di un disagio di livello sociale che la letteratura scientifica non ha ancora consi-

derato come tale. Quello che segue è il resoconto di una ricerca empirica condotta per sei anni in questi gruppi, e vuole rappresentare solo una spinta a discutere il problema. In Italia vi sono una quarantina circa di associazioni di genitori separati; la maggior parte non ha più di quattro o cinque "iscritti"; un paio dichiarano molti più soci. Non mancano associazioni formate da una sola persona, e persone che portano avanti più sigle con gli stessi iscritti. Periodicamente, poi, vengono fondate "federazioni" e/o "confederazioni" fra le varie associazioni, che – con alterni risultati – tentano di riunire operativamente i gruppi conosciuti. Infine, esiste una schiera di simpatizzanti, assolutamente variabile per consistenza, i quali si limitano a partecipare ai newsgroup sul WEB, a volte molto accanitamente. In sintesi, va rilevato che un adeguato censimento del fenomeno è di fatto impossibile: vi è una elevatissima fluttuazione delle presenze e delle regole della vita associativa e molti dati sono di difficile accesso (a volte nemmeno gli iscritti vengono messi in grado di visionare statuti e bilanci). In occasione della stesura di questo articolo abbiamo invitato molte associazioni a dichiararci il numero di iscritti: nessuna li ha forniti. Una di queste (di madri separate) ci ha fatto sapere che non li rilasciava *"tenuto conto anche che la finalità della sua indagine potrebbero non essere in linea con gli interessi che la ns. odv ha nel diffondere i propri numeri"*, un'altra perché il presidente non considerava "scientifica" la richiesta e voleva conoscere *"nome della rivista, l'editore, il taglio dell'articolo e gli autori, considerati i dettagli - che nulla di scientifico comportano - richiesti in merito al numero di associati e simpatizzanti"*. Formalmente, le associazioni di separati tutelano i genitori di entrambi i sessi. In realtà, sono i padri separati quelli più rappresentati e/o presenti: ascoltandoli si ha l'idea di una capillare – e preoccupante – percezione di continua ingiustizia sociale. Questa, insieme ai gravissimi problemi economici e di frequentazione con i figli, frequenti fra i soci, sfocia spesso in sindromi psicopatologiche (a tipo Disturbo Post-Traumatico da Stress) an-

che gravi, che non raramente giungono al concreto proposito suicida e/o di strage omicidiaria-suicidiaria verso i figli, l'ex coniuge e quanti siano ritenuti causa del problema. Nella maggior parte dei casi i "soci" contattano l'"associazione" dopo una ricerca via web (più rari gli altri canali), spinti da un difficile disagio psicologico, non necessariamente connesso a pregresse psicopatologie ed emerso DOPO gran parte dell'iter giudiziale. Il vero trigger point appare essere la perdita del rapporto con i figli, specie se dovuta agli ostacoli posti dall'altro genitore (in genere la madre). Due tratti caratteriali sembrano ricorrere fra i soci: quello narcisistico, con la tendenza al tema persecutorio e rivendicatore, e forti proiezioni all'esterno, e/o la personalità passivo-aggressiva. Molto frequenti i padri con un rapporto di dipendenza dalla propria madre e una figura paterna svilita: in questi casi sembra profilarsi una "nevrosi di destino" all'esautorazione dal ruolo, drammaticamente accentuata proprio dalle lotte per evitare l'esautorazione. Le associazioni di genitori separati sembrano pertanto funzionare come validi (almeno sul momento) "centri di auto-aiuto" verso cui derivano individui in stato di più o meno grave disagio psicologico e sul punto di passare ad atti di tipo etero- e/o auto-lesivo (molti gruppi dispongono di una helpline telefonica sempre aperta). La ratio di tale "auto-aiuto" si fonda il più delle volte su un grande ascolto e sostegno di gruppo, ma anche, non raramente, su tematiche profondamente collusive legate alla legittimazione degli acting out dell'aggressività, del narcisismo e dei correlati temi rivendicatori. A tale considerazione non è estranea la constatazione degli alti livelli di aggressività tra i soci e nei Forum WEB, sia in caso di disparità di opinioni fra gli iscritti, sia – non raramente – contro gli altri operatori del campo (in special modo magistrati e avvocati: in una ML, ad esempio, comparve a lungo un topic – mai rimosso dall'owner – intitolato. *"Uccidere i giudici e i politici"*). Vi è da notare, in tale quadro, che nessuna associazione di "separati" accetterebbe la definizione di centro di auto-aiuto psicologico (trovando

"sminuitiva" tale definizione) perché ognuno vuol vedere nel gruppo uno strumento per promuovere cambiamenti sociali e legislativi, anche se poi le iniziative intraprese sul piano della promozione culturale dei temi trattati sembrano pochissime. Al momento sembra invece essersi sviluppata una tendenza alla manifestazione di piazza, con numeri però ancora irrisori (una o due decine di partecipanti). Cifre più consistenti (alcune centinaia di persone) si sono invece riunite nelle marce a sostegno della paternità svoltesi negli ultimi due anni a maggio.

L'unica associazione che - in quanto tale - ha sviluppato studi di accreditamento scientifico è l'associazione EX, il cui presidente ha coordinato uno studio statistico (condotto sull'arco di oltre quindici anni) da cui si evince come sia la separazione dai figli (e non dal partner) a far aumentare gravemente il rischio di fatti criminali e di sangue (1). Frequente poi la figura del singolo "Presidente", o "fondatore" di una "associazione", che, con una preparazione personale autodidattica, si impegna - e a volte riesce - ad organizzare o a partecipare a Corsi, Convegni, Simposi, nei quali si occupa indifferentemente di psichiatria, psicologia, sociologia, giurisprudenza, statistica, non disdegnando anche – in altre occasioni - di far da consulente in qualche CTU (stando almeno a quanto dichiara dal curriculum) o aiutare nella compilazioni di tesi di differenti Corsi di Laurea. Dato tipico, è l'assenza – nei frangenti in questione - di collaboratori dell'associazione che siano professionisti con un titolo riconosciuto dallo Stato. In realtà, è possibile che le associazioni di separati abbiano un rapporto in qualche modo problematico con gli "esperti". Ad un livello, sembra percepirsi – come già detto - un'ostilità radicata e profonda verso giudici, periti, avvocati, assistenti sociali, ecc., vissuti (così sembra) quali acerrimi nemici e grandi profittatori. Esempio al proposito anche quanto espresso pubblicamente da un padre separato, che, psicologo e operatore dei Servizi Sociali della sua cittadina, così commentava una vicenda di cui aveva letto solo sui giornali "(subject: «*Quei consulenti han-*

no interesse a tenere la bimba in comunità»: *“Si tratta di interessi privati in atti di ufficio. Io lo dico da psicologo dei servizi e FERMAMENTE CONTRARIO alle CTU. ... Nei servizi ci sono persone competenti e no, come in ogni servizio pubblico. Fatta questa premessa io ritengo sia assolutamente assurdo incaricare uno psicologo, psichiatra o altro psicoCOSO per fare una indagine psicologica o psichiatrica. ... Bisogna creare "task force" specializzate in diritto e psicologia dei minori all'interno dei servizi, ridurre al minimo il rischio di cadere in mano ad incompetenti e parolai o peggio, come in questo caso, lucratori infami.”* Quasi tutte le associazioni dichiarano l'incompatibilità tra la qualifica di socio e l'attività libero-professionale nel campo delle separazioni, ma tutte hanno liberi professionisti “collegati all'associazione”, che riceverebbero clientela dall'associazione cui praticano trattamenti economici di favore. Tuttavia, chiunque ricopra cariche associative importanti ritiene di avere adeguate conoscenze tecniche (legali, psicologiche, peritali) e offre un servizio di “consulenza dei separati”, molto spesso rivolto proprio ai rapporti tra “associato” e liberi professionisti o, meglio ancora, tra il primo e le istituzioni (Tribunali, servizi sociali, ecc.). E' spesso previsto che i dirigenti dell'associazione assistano direttamente i soci se questi risultano *“sprovvisti di opportune cognizioni riscontrano particolari difficoltà nei rapporti con le strutture giudiziarie, socio-sanitarie e scolastiche.”*). Spesso però l'improvvisazione e l'aggressività con le quali tali “dirigenti” affrontano certe situazioni, esitano in sconcertanti, se non pericolosi per gli stessi “assistiti”, risultati: in un caso da noi seguito, ad esempio, i rapporti fra i responsabili di una struttura di accoglienza minori e la famiglia di una bambina sottratta alla stessa dal TdM, furono bruscamente messi in pericolo dai “dirigenti” dell'associazione che vollero filmare di nascosto gli “incontri protetti” della piccola con i genitori, per “dimostrare l'adeguatezza” di costoro e l'inadeguatezza “dello psicologo”. Si può ipotizzare, dunque, che spesso l' “Associazione” sia uti-

lizzata per poter esprimere collusivamente la propria aggressività, senza attenzione alla reale tutela dell'assistito. Peraltro, si ha però proprio da questi episodi la constatazione di come tali gruppi di auto-aiuto riempiano di fatto un grave jato istituzioni-famiglie, sulla base di rapporti fra soci venati spesso da profonde problematiche psicopatologiche – slatentizzate o riemerse dopo i traumi subiti: *“La chiave dei rapporti fra gli associati sembra essere la necessità di ripetere dentro le associazioni il trauma della separazione come soluzione all'impossibilità di un confronto”* dice Luigi Greco, responsabile della Associazione SPAZIOMINORI di Lecce, allontanato da un gruppo spontaneo di genitori in “ribellione contro il TdM” con l'accusa di essere “una spia del Tribunale dei Minori”: *“proprio quando ero riuscito a mediare tra magistrati e genitori facendoli incontrare, il gruppo di genitori ha interrotto ogni rapporto con me, accusandomi di essere una spia del Tribunale”*, come se l'obiettivo inconsciamente perseguito fosse poter rendere infinito il conflitto. Secondo Fabio Nestola (Presidente Associazione EX), *“nelle associazioni litigano ferocemente per chi deve mostrarsi in televisione o sui giornali: vuole andarci non chi ha argomenti da esporre per fare cultura, ma chi pretende un premio per le proprie sofferenze e il proprio conseguente impegno verso l'associazione”*. Anche il Presidente di un'altra piccola associazione di separati, concorda: problemi del “movimento dei genitori separati” sono, tra l'altro, *“l'alto grado di "individualismo" che impedisce qualunque iniziativa comune, l'atteggiamento di volersi a tutti i costi "profilare" di alcune persone, e l'incerto confine tra volontariato e interessi professionali di alcuni personaggi ...”* Tutto ciò lascia pensare che, spesso, tali “associazioni” vengano vissute come una madre fusionale e risarcitoria, ogni volta clonata di nuovo per far fronte all'ennesima separazione (prima dalla ex moglie e poi dagli altri soci), e che protegga dalla impossibilità ad elaborare il “lutto” per la perdita dei figli. Ciò, a nostro avviso, spiegherebbe come mai i “genitori separati” in

oltre dieci anni di “lotte” non hanno mai raggiunto la penetranza sociale di altri gruppi di pressione (come, ad es., quelli dei “consumatori”). Attraverso tali “associazioni” è dunque possibile espellere il dolore, mediante istanze rivendicatorie narcisistiche e proiettive convalidate da reti di relazioni collusive, nelle quali l'agito aggressivo viene vissuto dalla coscienza come socialmente lecito e gratificante. Il rischio è dunque la coazione a perpetuare – razionalizzandolo con l'impegno “a favore della bigenitorialità” - la scoperta/creazione di un “persecutore” (individuo/sistema/gruppo) che giustifichi un continuo agito della propria aggressività, con il fine inconscio di non risolvere concretamente il problema. Un altro buon esempio di ciò è nel caso di un iscritto ad una ML che, irritato per gli interventi di critica di un altro iscritto (che non riteneva una “nuova legge” in grado di risolvere la conflittualità delle separazioni), tacciò questi, sino a costringerlo ad andarsene, di essere una spia di quelle *“certe categorie di persone [giudici, assistenti sociali, CTU, ecc. N.d.R.] .. fortemente coinvolte nel business degli affidamenti endofamiliari”*. La prova sarebbe stata nel fatto che l'altro iscritto al Forum lo era solo con il nick e che al nome e all'indirizzo che dichiarava non corrispondeva alcuna utenza telefonica. Per cui il diffidente genitore sosteneva che: *“È il caso più comune, almeno in Italia, che i magistrati non compaiano nell'elenco telefonico.”* La pretesa infiltrazione dei magistrati nel Forum (subject: “Magistrati nel forum sull'affidamento dei figli”) avrebbe fini e modi ben precisi: *“Basta utilizzare un nickname e non presentarsi come magistrato. ... il nick offre l'ulteriore vantaggio di presentarsi fingendosi un genitore alle prese con la legge per carpire la fiducia dei genitori veri e suggerire loro perfidi consigli. ...”*. L'accusatore in questione non venne mai frenato dagli owner di due liste, fu appoggiato da altri iscritti, risulta membro del gruppo direttivo di una delle più grandi associazioni: è probabile che l'idea di una “congiura” della lobby di giudici, avvocati, ecc., sia condivisa dai dirigenti delle associazioni. Altri dati

sembrano confermare i profili suesposti: l'assenza di qualsiasi ricambio nella dirigenza (il Presidente è sempre lo stesso, non viene mai contraddetto e per tutti identifica con il proprio nome l'associazione); la difficoltà a riunirsi in grandi gruppi pur avendo obiettivi e strategie assolutamente sovrapponibili per tutti; la fortissima censura che sembra aleggiare verso ogni dissidenza interna (fatto che porta alla clonazione delle associazioni), la coazione a cercare – all'opposto - ripetitivamente quanto inutilmente (a giudicare dai risultati) la “fusione” operativa in “federazioni”, “comitati”, “confederazioni” che lascino intatta la leadership di ogni “presidente”, la tendenza a rintracciare “nemici” e “persecutori” agendo dinamiche disfunzionali ai propri obiettivi e in assenza di confronti culturali o psicologici paritari; il conflittuale quanto strumentale rapporto con i professionisti, il più delle volte paradossalmente ridotti proprio al ruolo di promotori del conflitto tanto esecrato, la tendenza all'esposizione del proprio dolore (in ciò stimolati dagli strumenti massmediatici, che chiedono “storie” e non proposte culturali),

In sintesi: tali associazioni hanno svolto sinora, e con una certa efficacia, il ruolo di contenitori di un grave disagio sociale, che però non possono (e non vogliono) elaborare. Tale disagio si manifesta spesso all'interno delle associazioni con quadri clinico-psicologici abbastanza precisi, ma all'esterno con disagi ancora più marcati e, con una certa puntualità, in gravissimi fatti di sangue, che sembrano destinati ad aumentare. Tutto ciò dovrebbe a questo punto costituire un serio spunto di riflessione, e la spinta a promuovere qualificati interventi sul territorio, in grado di gestire specificamente il disagio da conflittualità in corso di separazione dai figli.

(1) 3° Rapporto Nazionale sulla Condizione dell'Infanzia e dell'Adolescenza, “scheda 35 e 36, Ist. Eurispes, Roma, 2003

## RECENSIONI

Luisella de Cataldo Neuburger (a cura di) - *Processo penale minorile: aggior-*

*nare il sistema* - CEDAM, Padova, 2004

Il disegno di legge 2501 “*Modifiche alla composizione e alle competenze del tribunale penale per i minorenni*” presentato dal Ministro della Giustizia è il primo, dopo molti anni, a proporre un’innovazione in questo critico settore. A prescindere dalle diverse valutazioni che ha suscitato, attentamente esaminate in questo libro, merita attenzione perché permette, finalmente, di fare una riflessione costruttiva sull’intero sistema di giustizia penale minorile e non solo sui ‘*correttivi*’ (così vengono definiti nella relazione ai contenuti del disegno di legge) resi necessari dal mutato clima sociale e della stessa consistenza dei fenomeni di devianza minorile che oggi si presentano diversi rispetto a quelli considerati nella legislazione vigente. Come è noto, il tema del minore, in tutte le sfaccettature, è centrale anche per la branca della psicologia giuridica che ormai da decenni studia e offre importanti contributi di dottrina e di ricerca alla migliore comprensione di un soggetto, il minore, che negli ultimi dieci anni si è posto al centro dell’interesse normativo anche a livello internazionale. E’ questa storica interdisciplinarietà che permette di affrontare a tutto tondo le intersezioni, specifiche di questa materia che trae sostanza da saperi diversi come il diritto e la psicologia, entrambi istituzionalmente coinvolti nella comprensione e nella gestione di un fenomeno che allarma l’opinione pubblica e impone agli esperti la ricerca di interventi sia di contenimento che di recupero dei soggetti coinvolti nel percorso deviante. I temi trattati, come è sempre stato per i convegni di psicologia giuridica che ormai da anni rientrano nelle attività dell’ISISC, rispondono ad una duplice esigenza: conoscitiva affidata agli esperti che hanno elaborato le relazioni, e propositiva, contenuta nel documento conclusivo che acquista particolare rilevanza dal momento che il tema della modifica del processo penale minorile è in discussione e quindi aperto a considerazioni sia di metodo che operative. In questo libro, studiosi, giuristi, psicologi e tutti coloro che a vario titolo si interessano del problema della giustizia minorile, potranno trovare spunti di riflessione, stimoli propositivi, un rinnovato interesse a guardare al fenomeno della giustizia minorile in un momento storico caratterizzato, in Italia e in altri Paesi, da intense riflessioni critiche e da concreti interventi operativi alla ricerca non

facile del giusto approccio ad un fenomeno sfuggente e in continua evoluzione.

Luisella de Cataldo Neuburger, Guglielmo Gulotta

*La Carta di Noto e le Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Giuridico* - Giuffrè, Milano, 2004

Questo volume risponde all’esigenza di garantire che le consulenze e le perizie in materia psicologica rispondano alla necessità di essere quanto più scientificamente affidabili. I due autori che maggiormente hanno contribuito all’affermazione e all’espandersi della psicologia giuridica in Italia, hanno sentito l’esigenza di descrivere e di commentare articolo per articolo i due documenti, di cui sono stati i principali ispiratori, volti a regolare l’attività degli esperti che lavorano in campo forense. La *Carta di Noto* redatta da magistrati, avvocati, psicologi e criminologi – che qui è presentata nella sua versione più aggiornata – è già un punto di riferimento nella giurisprudenza e nella dottrina. Le *Linee Guida deontologiche*, invece, non concernono esclusivamente il campo dell’abuso ma praticamente ogni campo psico-forense (per esempio, della conflittualità familiare, dell’imputabilità, del trattamento carcerario ecc.) in cui lo psicologo lavora in campo giudiziario. I commenti a ciascun articolo, cui hanno collaborato valenti giuristi, professionisti e studiosi, tengono conto anche delle regolamentazioni deontologiche di altri Stati e di altre professioni.

**ASSOCIAZIONE ITALIANA DI  
PSICOLOGIA GIURIDICA  
Comitato di Redazione**

Paolo Capri, Luisella de Cataldo,  
Anita Lanotte, Stefano Mariani

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma  
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343

E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it

www.aipgitalia.org

Segreteria: lunedì 9 - 13

mercoledì 9 - 18; venerdì 9 - 18

Stampato in proprio

Finito di stampare il 22 ottobre 2004